



# Ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OEp)

## Modifica del 3 novembre 2021

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 aprile 2015<sup>1</sup> sulle epidemie è modificata come segue:

*Art. 64d* Assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 per la protezione indiretta di persone particolarmente a rischio

<sup>1</sup> La Confederazione assume i costi delle vaccinazioni anti-COVID-19, compresi i richiami, di persone che non sono particolarmente a rischio, ma la cui vaccinazione serve a proteggere indirettamente le persone particolarmente a rischio.

<sup>2</sup> L'articolo 64c capoversi 3-7 è applicabile

II

<sup>11</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 4 novembre 2021 alle ore 0.00<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Si applica fino al 31 dicembre 2021.

3 novembre 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 818.101.1

<sup>2</sup> Pubblicazione urgente del 3 novembre 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)